

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 34

Seduta del 29/05/2025

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA MODALITÀ DI GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE “GOFFREDO BIANCHELLI” E DEL CAMPO DA CALCIO “CENTRO ALLENAMENTO SALINE - MICHELE BARCHIESI, CHRISTIAN DURAZZI, DANIELE PONGETTI”: APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX ART. 14 D.LGS. N. 201/2022.

L'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di maggio, alle ore 15:30, nel Palazzo Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio Comunale la cui seduta si svolge in forma mista, ai sensi dell'art. 69 del Regolamento.

Fatto l'appello nominale risultano:

Consigliere	Pres.	Ass.	Consigliere	Pres.	Ass.
1 Angeletti Margherita	-	*	14 De Vitto Antonio	*	-
2 Ansuini Andrea	*	-	15 Giuliani Ludovica	*	-
3 Antonelli Daniela	-	*	16 Liverani Marcello	*	-
4 Argentati Adriano	*	-	17 Mariotti Simona	*	-
5 Barucca Alessandra	*	-	18 Montesi Massimo	*	-
6 Beccaceci Lorenzo	-	*	19 Olivetti Massimo	*	-
7 Bello Massimo	*	-	20 Pagani Stefania	-	*
8 Bernardini Anna Maria	*	-	21 Pergolesi Enrico	*	-
9 Bomprezzi Chantal	*	-	22 Piazzai Rodolfo	*	-
10 Campanile Gennaro	-	*	23 Rebecchini Luigi	*	-
11 Carletti Andrea	*	-	24 Romano Dario	*	-
12 Crivellini Filippo	*	-	25 Schiavoni Floriano	*	-
13 Da Ros Davide	*	-			

TOTALE PRESENTI N° 20

Malih Mohamed	Consigliere Straniero Aggiunto	-	*
---------------	--------------------------------	---	---

Si dà atto che i suddetti Consiglieri partecipano in presenza ad eccezione dei Consiglieri Barucca, Bernardini, Crivellini e Piazzai che intervengono da remoto, attraverso il collegamento alla piattaforma informatica.

Sono altresì presenti gli Assessori: Cameruccio Gabriele, Campagnolo Elena, Petetta Cinzia, Regine Nicola, Romagnoli Simona; collegato da remoto l'Assessore Pizzi Riccardo.

Essendo legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Bello Massimo nella qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Conti Claudia.

Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Argentati Adriano; 2° Bomprezzi Chantal; 3° De Vitto Antonio.

Il Presidente del Consiglio **BELLO** enuncia la proposta iscritta al punto 4 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari, relativa alle "DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA MODALITÀ DI GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE "GOFFREDO BIANCHELLI" E DEL CAMPO DA CALCIO "CENTRO ALLENAMENTO SALINE - MICHELE BARCHIESI, CHRISTIAN DURAZZI, DANIELE PONGETTI": APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX ART. 14 D.LGS. N. 201/2022" e concede la parola all'Assessore Pizzi per la relazione illustrativa.

L'Assessore **PIZZI**: Buon pomeriggio, mi sentite? Buon pomeriggio al Presidente, buon pomeriggio a chi è presente e a chi ci segue da remoto. Ero collegato sin dall'appello di questa seduta. Dunque, la pratica che l'Assise si trova a deliberare è stata ovviamente...

Il Presidente del Consiglio **BELLO**: Scusi Assessore, un attimo; lei deve avvicinarsi molto al microfono perché la voce si sente molto lontano. Alzi la voce. Adesso meglio di prima. Bene.

L'Assessore **PIZZI**: Buon pomeriggio ai presenti e chi ci segue da remoto. Ero collegato sin dall'appello di questa seduta. La pratica che stiamo...che il consiglio sta affrontando, ovviamente è passata, è stata approvata in Giunta e approfondita nella scorsa settimana in serie di Commissione competente, riguarda l'avvio della gara per la gestione dello Stadio comunale Goffredo Bianchelli e il centro di allenamento dedicato poco più di un anno fa alla memoria di Michele Barchiesi, Christian Durazzi e Daniele Pongetti. L'attuale gestione affidata alla Vigor Sinigallia a scadenza il 30 di giugno, nella relazione illustrativa e ringrazio il dottor Andrea Marcantoni, dottoressa Sara Saturni e Marinella Monti per averla predisposta, consta di 50 pagine e offre un'analitica situazione di quella che è la normativa di settore, il Decreto Legislativo 2022, numero 201, con particolare riferimento alla gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica. E parte appunto dal quadro normativo la gestione è una valutazione sulla gestione a scadenza e quella che è la gestione delle modalità migliori per l'Ente in un'ottica di economicità dell'azione amministrativa per la gestione dei due impianti sportivi. Sono a disposizione io, ma penso anche i tre responsabili delle aree interessate a rispondere eventuali domande da parte dei Consiglieri. Grazie.

Il Presidente del Consiglio **BELLO**: Grazie Assessore. Apriamo la fase del dibattito sulla proposta. Non ho iscritti a parlare, quindi chiudo la fase della discussione generale. Apro la fase delle dichiarazioni di voto. Non ho iscritti a parlare, chiudo la fase delle dichiarazioni di voto. Apro la fase delle votazioni sulla proposta 2444, così come è stata illustrata e così come riportato nella proposta.

Il Presidente del Consiglio **BELLO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta iscritta al punto 4 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari, che viene approvata a

maggioranza con 15 voti favorevoli, nessun contrario, 5 astenuti (Bomprezzi, Giuliani, Pergolesi, Piazzai, Romano), come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio **BELLO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, l'immediata eseguibilità dell'atto deliberativo, che viene approvata a maggioranza con 15 voti favorevoli, nessun contrario, 5 astenuti (Bomprezzi, Giuliani, Piazzai, Romano), nessun astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'argomento iscritto al punto 4 dei suoi lavori;

UDITA la relazione dell'Assessore alla Cultura, Istruzione, Partecipazione e Sport, Riccardo Pizzi;

PREMESSO che:

1. - il Comune di Senigallia, per espressa previsione dell'art. 6, comma 3, lettera e) dello Statuto, favorisce la diffusione e lo sviluppo dell'impiego culturale e sportivo del tempo libero, come rilevante momento di formazione della persona umana;
2. - è pertanto interesse dell'Amministrazione Comunale promuovere la pratica sportiva e la funzione sociale e culturale dello sport, garantendo spazi idonei e accessibili;
3. - gli impegni di mandato di questa Amministrazione prevedono, infatti, di garantire e incentivare ad ogni livello lo sport dilettantistico e agonistico;
4. - in quest'ottica, la gestione degli impianti sportivi, di proprietà dell'Ente comunale e segnatamente dello Stadio Comunale "Goffredo Bianchelli" e del campo da calcio "Centro allenamento Saline - Michele Barchiesi, Christian Durazzi, Daniele Pongetti", di seguito denominato per brevità "campo da calcio Saline", svolge un ruolo strategico per lo sviluppo sociale, culturale e sportivo della Città;
5. - la gestione delle strutture in parola è stata oggetto di concessione in virtù del contratto Rep. n. 22347/2020 e successiva integrazione Rep. n. 22620/2024;

DATO ATTO che, in vista della prossima scadenza dell'attuale affidamento della gestione degli impianti sportivi in parola, ai sensi dei sopra citati contratti, si rende necessario l'avvio della procedura per un nuovo affidamento dell'omonima gestione, nel quadro delle vigenti norme, nonché per assicurare, tra gli altri, il rispetto del principio della continuità del servizio pubblico;

DATO ATTO che in base alla consolidata giurisprudenza amministrativa *“nel caso della gestione di impianti sportivi comunali si tratta, in particolare, di un servizio pubblico locale, ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, per cui l’utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all’effetto socializzante ed aggregativo, assume in ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.).”* (Consiglio di Stato, sentenza n. 5915/2021);

VERIFICATO che, per altrettanto consolidata giurisprudenza (*ex multis* Consiglio di Stato, sez. V, n. 1784 del 14.3.2022), *“l’affidamento di un impianto sportivo, per la centralità del momento della “gestione” (che prefigura come meramente strumentale l’affidamento del bene di proprietà pubblica), assume i caratteri tipici della concessione di servizio pubblico (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2021, n. 858)”* e che *“l’affidamento in via convenzionale di immobili, strutture, impianti, aree e locali pubblici – anche quando appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente, ai sensi dell’art. 826 del c.c., purché destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive – “non è sussumibile nel paradigma della concessione di beni, ma struttura, per l’appunto, una concessione di servizi” (così Consiglio di Stato, sentenza n. 5915/2021; in questo senso anche Consiglio di Stato, sentenza n. 858/2021).”*;

VERIFICATO, altresì, che i servizi pubblici locali si distinguono in servizi a rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica, in proposito secondo i giudici amministrativi (sentenza del Consiglio di Stato n. 1784/2022), tale distinzione *“va effettuata applicando il criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un “corrispettivo economico nel mercato”; a sua volta il carattere della remuneratività, da apprezzare caso per caso, va accertato facendo applicazione di una serie di indici quali: - la scelta organizzativa stabilita dall’ente per soddisfare gli interessi della collettività, - le caratteristiche dell’impianto, - le specifiche modalità della gestione e relativi oneri di manutenzione, - il regime tariffario (libero ed imposto); - la praticabilità di attività accessorie”*;

CONSIDERATO che il D.lgs. 23.12.2022, n. 201 di *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, all’art. 14 recita testualmente:

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell’organizzazione dei servizi e dei principi di cui all’articolo 3, l’ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.”;

VISTO che il D.lgs. n. 201/2022 (art. 2) definisce i servizi pubblici locali a rilevanza economica come quei servizi “erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”;

RILEVATO che, nel caso di specie:

- la gestione degli impianti sportivi in oggetto, tenuto conto delle proprie peculiarità e delle potenziali remuneratività, è da considerarsi come un servizio pubblico locale a rilevanza economica, come si evidenzia nella relazione ex art. 14, comma 3, del D.lgs. n. 201/2022, predisposta dalla Responsabile dell'Area 8 Cultura, Educazione/Formazione, Politiche Giovanili e Politiche Sportive, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A);

- questo Ente non dispone al momento di professionalità, personale e risorse adeguati per la gestione diretta dell'impianto sportivo, per cui si rende necessario affidare la gestione dei campi da calcio in parola a terzi;
- la modalità di gestione da scegliersi, pertanto, è quella della concessione della gestione a soggetto terzo, individuato in base a procedura a evidenza pubblica, come illustrato nella citata relazione *ex art.* 14, comma 3, del D.lgs. n. 201/2022;
- come meglio specificato nella suddetta relazione, la modalità di gestione attraverso la concessione di servizi presenta numerosi vantaggi rispetto alla gestione in economia. L'applicazione dell'istituto della concessione, infatti, consente una maggiore flessibilità nell'acquisizione e utilizzo delle risorse, umane e strumentali, nell'organizzazione e gestione del servizio, nelle scelte di innovazione dei processi; di impiantistica e nel contenimento dei costi operativi;

VISTO che ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs. 36/2023, la concessione può essere definita come un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto, con il quale uno o più enti concedenti affidano la fornitura e la gestione di servizi (o la realizzazione e gestione di lavori) ad un operatore economico, attribuendo a quest'ultimo il diritto di sfruttare economicamente le prestazioni oggetto del contratto oppure tale diritto insieme al pagamento di un prezzo. La concessione presenta le seguenti caratteristiche:

- La concessione comporta necessariamente il trasferimento in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi o dei lavori.
- Tale rischio operativo può riguardare la domanda (rischio commerciale) o l'offerta (rischio tecnico/gestionale).
- L'assenza di garanzia di copertura dei costi da parte dell'ente concedente distingue la concessione dall'appalto;
- La concessione si differenzia da altre forme di contratto pubblico proprio per la presenza del rischio operativo in capo al concessionario, che assume la responsabilità delle eventuali perdite o minori ricavi derivanti dalla gestione.

RITENUTO pertanto di:

- procedere all'affidamento della gestione dello Stadio Comunale "Goffredo Bianchelli", sito in via Montenegro n.21, nonché del Campo di Calcio Saline, sito in via Gerani, secondo il modello della concessione di servizi, in conformità al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023);
- approvare la Relazione predisposta ai sensi dell'art. 14, comma 3, D. Lgs. 201/2022, (ALL. A), allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- dare mandato, conseguentemente, alla Responsabile dell'Area 8 Cultura, Educazione/Formazione, Politiche Giovanili e Politiche Sportive, di provvedere alla redazione di tutti gli atti conseguenti e necessari per l'affidamento in concessione della gestione dello Stadio Comunale "Goffredo Bianchelli", sito in via Montenegro n.21, nonché del Campo di

Calcio Saline, sito in via Gerani, sulla scorta del presente indirizzo e delle linee gestionali indicate nella citata relazione allegata alla presente;

- dare atto che l'affidamento in concessione avrà durata di 12 mesi, oltre ad un eventuale rinnovo della stessa per un massimo di ulteriori 12 mesi, per un valore complessivo stimato pari a € 269.927,5, come da analisi economica esposta nella Relazione predisposta ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 201/2022, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Ciò per consentire all'Amministrazione di esaminare le ulteriori opzioni gestionali (ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 201/2022) dello stadio "Goffredo Bianchelli" e del campo da calcio comunale "Saline", anche in vista dell'adeguamento e riqualificazione dello stadio "Goffredo Bianchelli". Tale investimento, peraltro, è già previsto dal vigente Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027, annualità 2026, come approvato dalla Deliberazione di Consiglio n. 123 del 30/12/2024, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027", Numero intervento CUI L00332510429202300025.

VISTO il D. Lgs n. 267/2000 ed in particolare l'art. 42;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO che la Responsabile dell'Area 8 - Cultura/Educazione/Formazione/Politiche giovanili/Politiche sportive - non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 - bis della Legge n. 241/1990;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESO che, sulla presente Deliberazione, il Responsabile dell'Area Funzionale 12 - Finanze/Tributi/Economato - ha espresso, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole redatto dal Revisore unico dei Conti, (Allegato B) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato

DELIBERA

1°) - DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2°) - **DI APPROVARE**, per i motivi di cui in narrativa, la relazione ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, D. Lgs. 201/2022, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (All. A), che qualifica lo Stadio Comunale "Goffredo Bianchelli", sito in via Montenegro n.21, e il Campo di Calcio Saline, sito in via Gerani, come a rilevanza economica e quindi in grado di produrre reddito dalla gestione;

3°) - **DI DARE ATTO** che il modello gestionale prescelto per l'affidamento dello Stadio "Goffredo Bianchelli", sito in via Montenegro n.21, nonché del campo da Calcio Saline, sito in via Gerani, viene individuato nella concessione temporanea della gestione a soggetto terzo, mediante procedura a evidenza pubblica, come illustrato nella citata relazione *ex art.* 14, comma 3, del D.lgs. n. 201/2022;

4°) - **DI DARE MANDATO** alla Responsabile dell'Area 8 Cultura, Educazione/Formazione, Politiche Giovanili e Politiche Sportive, di dare attuazione al presente deliberato, compresa la redazione di tutti gli atti conseguenti, sulla scorta del presente indirizzo e delle linee gestionali indicate nell'allegata relazione;

5°) - **DI PUBBLICARE** nella specifica sezione del sito Amministrazione Trasparente dell'Ente, art. 31 del D. Lgs. 201/2022, la relazione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché di trasmetterla ad Anac per la pubblicazione nell'apposita sezione "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL";

6°) - **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato. -



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

F/to Bello Massimo

Il Segretario Comunale

F/to Conti Claudia

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **03 luglio 2025** al **18 luglio 2025** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Li, 03 luglio 2025

Il Segretario Comunale

F/to Conti Claudia

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **14 luglio 2025**, essendo stata pubblicata il 03 luglio 2025.

Li, 15 luglio 2025

Il Segretario Comunale

F/to Conti Claudia

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,